

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Entra in aula il Consigliere Piergiorgio Della Pelle. Presenti n.12

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 come successivamente modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151 D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il D.M.I. in data 9 febbraio 2018 (pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018), ha prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge sopra citata Legge 147/2013;

CONSIDERATO che, in merito alle aliquote IMU, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013, stabilisce che:

- l'aliquota di base dello 0,76% possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota ridotta allo 0,4%, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed alle altre fattispecie nello stesso indicate;

DATO ATTO che, l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito nella legge 23.05.2014, n. 80 ha stabilito che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28

- dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

DATO ATTO che questo Ente è compreso nell'elenco *allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 come sopra richiamata per cui tutti i terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 13, della legge 28dicembre 2015, n. 208;*

RICORDATO, inoltre, come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

TENUTO CONTO del gettito IMU stimato per l'annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018/2020, per effetto delle quali si ritiene di confermare, per l'anno 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" vigenti;

RICHIAMATI, altresì:

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2012;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30-03-2017, con la quale si confermavano le aliquote relative all'IMU per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportate:

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE
confermata nella misura dello 0,4 per cento;

ALiquota DI BASE
fissata nella misura dell'1,06 per cento relativamente a tutte le unità immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie dell'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di seguito indicate;

ALiquota dell'1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle seguenti categorie catastali:

- ✓ **A10 (Uffici e studi privati);**
- ✓ **C1 (Negozzi e botteghe);**

- ✓ **C3 (Laboratori per arti e mestieri);**
- ✓ **D1 (Opifici);**
- ✓ **D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);**
- ✓ **D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro);**
- ✓ **D4 (Case di cura ed ospedali);**
- ✓ **D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);**
- ✓ **D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
- ✓ **D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**

- ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria E (Immobili a destinazione particolare)**

- ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria F (Entità Urbane)**

- **ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;**

RITENUTO, inoltre, di non procedere alla determinazione dell'aliquota per gli immobili locati a canone concordato, in quanto inapplicabile, poiché il Comune di Guardiaagrele non è ricompreso nell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa individuati con la deliberazione CIPE n. 87/2003;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal dott. Antonino Amorosi, Responsabile del Settore I Affari Generali e Finanziari, in data 01.02.2018;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi come da resoconto e verbale depositato agli atti;

Con voti favorevoli n.9, contrari //, n.3 astenuti (Salvi, Di Prinzi e Bianco Flora) su n.12 consiglieri presenti e n.9 votanti

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2018, le aliquote approvate nell'anno 2017 ai fini dell'Imposta Municipale Propria, con deliberazione di C.C. n.10 del 30.3.2017, come di seguito riportate:
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
nella misura dello 0,4 per cento, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dei fabbricati di categoria catastale A/1-A/8-A/9;

- **ALIQUOTA DI BASE**
fissata nella misura dell'1,06 per cento relativamente a tutte le unità immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie dell'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di seguito indicate;
 - **ALIQUOTA dell'1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle seguenti categorie catastali:**
 - ✓ **A10 (Uffici e studi privati);**
 - ✓ **C1 (Negozzi e botteghe);**
 - ✓ **C3 (Laboratori per arti e mestieri);**
 - ✓ **D1 (Opifici);**
 - ✓ **D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);**
 - ✓ **D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro);**
 - ✓ **D4 (Case di cura ed ospedali);**
 - ✓ **D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);**
 - ✓ **D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
 - ✓ **D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
 - ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria E (Immobili a destinazione particolare)**
 - ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria F (Entità Urbane)**
 - **ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;**
2. Di confermare altresì anche per l'anno 2018 le specifiche detrazioni già stabilite per l'anno 2017;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.9, contrari //, n.3 astenuti (Salvi, Di Prinzi e Bianco Flora) su n.12 consiglieri presenti e n.9 votanti

DELIBERA

- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l'urgenza di provvedere nel rispetto dell'art. 134, 4^a comma, D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SALOMONE NEVIO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

n. reg. _____	addi 13-03-2018
La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. L'addetto alla pubblicazione	

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 13-03-2018 al 28-03-2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-03-18;

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell'art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 Del 09-03-2018.

Guardiagrele, li 13-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria